

REGOLAMENTO PER  
L’AFFIDAMENTO DI  
INCARICHI AD ESPERTI  
ESTERNI AI SENSI DEL  
DECRETO LEGGE  
N. 223/2006 COME  
CONVERTITO IN LEGGE  
N. 248 DELL’11.8.2006 E  
S.M.I.

Approvato con delibera

Consiglio dell’Unione n. 19 del 24.07.2010

## Art. 1 – OGGETTO, FINALITA', AMBITO APPLICATIVO

Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione dell'Unione di incarichi individuali di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 77 del vigente Regolamento di Organizzazione e strumenti operativi, nonché dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e da alcune norme di settore.

Il presente regolamento si applica ai predetti incarichi di prestazione d'opera in quanto i medesimi non si configurano quali appalti di servizio, non avendo quale necessario presupposto un'organizzazione di mezzi o l'utilizzazione di lavoro altrui (cosiddetta organizzazione in forma di impresa).

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento degli incarichi individuali di cui al 1° comma:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione dell'Unione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

A tutti gli incarichi per il cui espletamento ricorra quale presupposto soggettivo l'organizzazione di impresa, si applica il Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i., nonché, nei casi previsti, il vigente Regolamento dell'Unione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.

## Art. 2 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, l'Amministrazione dell'Unione può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b. l'Amministrazione dell'Unione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ed in particolare:
  - ✓ carenza in organico di personale dotato di idonea competenza professionale in materia;
  - ✓ difficoltà per il personale di realizzare quanto necessario all'Amministrazione dell'Unione, secondo la tempistica definita dalla stessa, per eccessivi carichi di lavoro riferibili anche ad una dotazione organica insufficiente o ridotta, anche se solo temporaneamente;
  - ✓ compiti, obiettivi o progetti che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.I suddetti casi devono essere accertati e certificati dal Responsabile della Struttura competente per materia.
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d. devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

### Art. 3 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

L'Amministrazione dell'Unione procede, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi normati dal presente regolamento, mediante procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso stimato;
- e) altre eventuali indicazioni atte a meglio definire il contenuto della prestazione;
- f) termine perentorio per la ricezione delle candidature;
- g) indicazione dei requisiti richiesti agli aspiranti;
- h) indicazione dei criteri per la valutazione e l'affidamento;
- i) indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Le forme di divulgazione dell'avviso di cui al 1° comma e i connessi tempi di pubblicazione vengono definiti proporzionalmente all'incarico da affidare, con riguardo alle fasce di importo di seguito specificate:

- ✓ incarichi di importo inferiore o pari a 20.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Unione per almeno 8 gg. consecutivi;
- ✓ incarichi di importo superiore ai 20.000,00 Euro e fino a 100.000,00 Euro: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Unione per almeno 15 gg. consecutivi;
- ✓ incarichi di importo superiore a 100.000,00 Euro: pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione e a quello di almeno 5 Comuni per almeno 20 gg. consecutivi.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre ulteriori forme di divulgazione.

I tempi di pubblicazione dell'avviso potranno essere ridotti alla metà per motivi d'urgenza accertati e certificati dal Responsabile Unico del Procedimento.

Utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti l'Amministrazione dell'Unione, può istituire, a valenza annuale, una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologia di settore di attività.

L'Amministrazione dell'Unione ricorre alle predette liste di accreditamento nonché all'avviso di cui al primo comma al fine di invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Qualora non vi siano aspiranti, il Responsabile Unico del Procedimento individuerà direttamente soggetti idonei cui inviare l'invito.

Nelle procedure comparative di selezione, l'Amministrazione dell'Unione dovrà operare secondo un criterio di rotazione e di trasparenza.

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature di cui al primo comma, o comunque successivamente alla compilazione delle liste di accreditamento di cui al comma quattro, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a formulare invito scritto agli aspiranti.

Nella lettera d'invito dovrà essere specificato quanto segue:

- i contenuti già specificati nell'avviso
- i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e il contenuto della medesima.

#### Art. 4 – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

La valutazione delle offerte presentate verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento che potrà avvalersi, a sua discrezione, della consulenza e del supporto di altri membri preferibilmente individuati all'interno dell'Ente.

La valutazione avverrà comparando gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:

- a. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b. formazione culturale e professionale in relazione all'incarico;
- c. caratteristiche qualitative metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d. riduzione della tempistica di realizzazione delle prestazioni richieste;
- e. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione dell'Unione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione dell'Unione potrà definire ulteriori criteri di selezione.

Nel caso in cui, tenuto conto di tutti gli elementi come sopra evidenziati, non fosse ragionevolmente possibile arrivare ad un affidamento, per l'evidente parità delle offerte pervenute, si procederà a sorteggio, previa formale determinazione, adeguatamente motivata in tal senso, e formale comunicazione agli offerenti, con l'indicazione della data, luogo ed ora del sorteggio.

Trattandosi di procedure escluse dall'applicazione del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., non si procede né al sorteggio previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., né alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo i criteri di cui agli artt. 86 e segg. del Codice, ferma restando la facoltà per il Responsabile di Struttura, di valutare la congruità dell'offerta.

#### Art. 5 – PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'Amministrazione dell'Unione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni alternative:

- a. in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarità o di intuitus personae che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum;
- c. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.

#### ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico avviene con determina del Responsabile della Struttura contenente:

- il nominativo prescelto;
- la motivazione della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
- il disciplinare d'incarico;
- l'impegno di spesa.

Il R.U.P. provvede per ogni affidamento ad effettuare tutte le comunicazioni previste dalla vigente normativa di settore.

I rapporti con l'affidatario dovranno essere regolarizzati secondo le forme contrattuali previste dal vigente regolamento dei contratti specificando gli obblighi dell'incaricato, le eventuali penali in caso di inadempimenti e ritardi, le clausole risolutive espresse, nonché tutte le ulteriori clausole idonee a specificare il contenuto e

le modalità esecutive della prestazione affidata. Ove dovuti, gli oneri contrattuali sono a totale carico dell'affidatario.

In assenza di tale atto l'Amministrazione dell'Unione è esonerata dal pagamento del corrispettivo pattuito.

#### ART. 7 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

L'Amministrazione dell'Unione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, soprattutto quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Qualora si rilevino gravi errori o omissioni nell'esecuzione dell'incarico si potrà procedere con atto motivato e nel rispetto delle procedure vigenti in materia, alla revoca dello stesso, senza nulla riconoscere al professionista.

L'Ente si riserva comunque, di richiedere l'eventuale rimborso per danni subiti dal comportamento del professionista.

#### ART. 8 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI

L'Amministrazione dell'Unione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione annuale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi dell'incaricato a cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

Altresì del conferimento di detti incarichi deve essere data comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 9 – CONTROLLI E PARERI

Nel rispetto dei pareri n. 213/09 e n. 506/10 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, su ogni tipo di incarico previsto dal presente Regolamento e indipendentemente dal valore dello stesso occorre acquisire il parere preventivo da allegarsi alla determina di aggiudicazione da parte del Revisore del Conto.

Alla luce dell'art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005 e s.m.i. le determinazioni di aggiudicazione di incarichi del valore superiore a 5.000,00 Euro vanno comunicate a cura del R.U.P. alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti.

#### ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Relativamente agli argomenti oggetto del presente Regolamento e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non vi venga disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi in materia.

Laddove il presente Regolamento fa riferimento a disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di legge, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.

Laddove nel presente Regolamento si rinvia al Responsabile Unico del Procedimento, deve intendersi la figura professionale di cui all'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

✓ Allegato art. 77 Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi.

## ART. 77

### CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Il presente articolo disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.  
I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.  
I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.  
Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.  
Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo se riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi dell'organo consiliare, approvati ai sensi dell'art. 42 – 2° comma Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.i.  
Il programma del fabbisogno è formato sulla base delle previsioni contenute nei singoli programmi di bilancio e specificato in un apposito quadro di sintesi, allegato al Bilancio Annuale di Previsione. Il programma potrà essere aggiornato con appositi atti consigliare prevedenti lo stanziamento nel bilancio di previsione.
3. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione autonoma è fissato in apposito stanziamento del Bilancio di Previsione.
4. I criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi in oggetto sono fissati nell'apposito regolamento avente ad oggetto: "Affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi del D.L. 223/2006 come convertito in Legge n. 248 dell'11.8.2006" a cui espressamente di rinvia secondo il disposto dell'art. 3 – comma 56 – Legge n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 112/08, convertito nella Legge n. 133/2008.
5. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi – tranne che per quanto previsto dall'art. 90 Decr. Legisl. vo n. 267/2000 e s.m.i. (Uffici di supporto agli organi di direzione politica).
6. Nell'affidamento degli incarichi è possibile prescindere dal requisito della specializzazione

universitaria, nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando comunque, anche per queste fattispecie, l'obbligo di accertare il requisito della maturata esperienza nello specifico settore.

Rientra nella "particolare e comprovata specializzazione universitaria" il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato peraltro su conoscenze inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell'incarico.

La specializzazione richiesta dovrà in concreto essere comprovata con la presentazione e l'esame di documentati curricula.

7. Il ricorso a contratti di co.co.co. per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità per chi ha stipulato i contratti.
8. L'affidamento degli incarichi in oggetto in violazione alle disposizioni sopra citate, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
9. Nel caso in cui gli incarichi vengano conferiti a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova altresì applicazione l'art. 53 del Decr. Legisl. vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
10. I principi e gli obblighi previsti dal presente articolo dovranno essere osservati anche dalle società partecipate dall'Ente per lo svolgimento di servizi e/o forniture in regime di "house providing". A tal fine l'Ente si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione sull'osservanza della normativa suddetta da parte della società partecipate.
11. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo:
  - » le progettazioni, la direzione lavori e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e 91 del Decr. Legisl. vo n. 163/2006, come modificato dal Decr. Legisl. vo n. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004, ivi comprese tutte le attività connesse a procedure espropriative o comunque finalizzate all'acquisizione di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche, come definite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in generale tutti gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali rientranti nella materia dell'appalto di lavori o di beni o di servizi disciplinata dal Decr. Legisl. vo n. 163/2006 e s.m.i.;
  - » la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
  - » la nomina di componenti esterni all'amministrazione in commissioni interne, e le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione caratterizzata dal un rapporto "intuitu personae" con compenso di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione resa, come ad esempio docenze di formazione, partecipazione a convegni e seminari, traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. n. 2 dell'11.3.2008 – Dipartimento Funzione Pubblica);
  - » la nomina di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 – comma 5 – della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
  - » il conferimento di incarichi per adempimenti obbligatori per legge (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 183/2008 del 25 luglio 2008), fra questi esemplificatamente possono farsi rientrare gli incarichi in materia di sicurezza di cui al Decr. Legisl. vo n. 81/2008, gli incarichi di prevenzione antincendio di cui alla Legge n. 818/84 ecc..

# INDICE

| ARTICOLO                                                                                                  | PAGINA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. OGGETTO, FINALITA', AMBITO APPLICATIVO                                                                 | 2      |
| 2. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI                                             | 2      |
| 3. SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE                                         | 3      |
| 4. CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE                          | 4      |
| 5. PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVE | 5      |
| 6. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO                                                                          | 5      |
| 7. VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO                                                | 6      |
| 8. PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONI                                      | 6      |
| 9. CONTROLLI E PARERI                                                                                     | 6      |
| 10. NORMA DI RINVIO                                                                                       | 6      |
| ALLEGATO 1 – ART. 77 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI OPERATIVI                                  | 7      |